

Deliberazione n. 8 del 09/04/2013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 28 settembre 2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012;

Viste, le modifiche introdotte all'art. 13 del D.L. 201/2011 dall'art. 4, comma 5, del DL 16 - in legge 44 del 26 aprile 2012 - in materia di esenzioni, riduzioni e revisioni nell'applicazione dell'imposta IMU che hanno diretta influenza negativa sui trasferimenti ai comuni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta degli altri fabbricati pari al 0.76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557 del 30 dicembre 1993 convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, pari allo 0.2 per cento riducendola fino allo 01 per cento;

Visto l'art. 1 comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità) che prevede al 30 giugno la scadenza del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera g), dello statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico-Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. **13** CONTRARI N. 3 ASTENUTI n. 0 su n. 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1)** - di confermare le aliquote e detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria IMU, per l'anno 2013 così come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	<i>Maggiorazione aliquota rispetto ad aliquota di base (attualmente allo 0,4% prima casa, 0,2% fabbricati rurali e 0,76% altri immobili)</i>	<i>Detrazioni base/euro</i>
Altri fabbricati e immobili	0,2 %	
Altri fabbricati ed immobili in locazione a "canone concordato"	0,1%	
Abitazione principale e sue pertinenze (max una per le cat. Cat. C2, C6 e C7)	Aliquota di base prima casa	200
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	Aliquota di base specifica	
Sono assimilate all'abitazione principale:		
a) Unità immobiliare e pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	Aliquota di base prima casa	200
b) Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato.	Aliquota di base prima casa	200
c) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione, si applicano al coniuge assegnatario della casa coniugale disposto a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, e si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione".	Aliquota di base prima casa	200

2) – di deliberare per la tipologia "**altri fabbricati e immobili**" l'aliquota maggiorata dello 0,2% (due) dell'aliquota di base, attualmente allo 0,76%;

3) – di deliberare nella tipologia "altri fabbricati e immobili" l'aliquota maggiorata dello 0,1% (uno) dell'aliquota di base, attualmente allo 0,76%, limitatamente agli **immobili ad uso abitativo che verranno concessi in locazione a canone "concordato"** ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune apposita comunicazione dalla quale si evincerà che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi della citata legge "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia del contratto registrato;

4) di confermare: l'aliquota di base per l'abitazione principale e sue pertinenze, le assimilazioni all'abitazione principale;

5) di confermare l'aliquota di base per i fabbricati ad uso strumentale;

6) per quanto attiene alle detrazioni si fa esplicito riferimento alla deliberazione consiliare n. 47 del 28/09/2012;

7) di dare atto che la disciplina dell'imposta in parola è quella che risulta dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2012, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2012;

8) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI FAVOREVOLI N. 13 CONTRARI N. 0 ASTENUTI n. 3 su n. 16 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.